

Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 26 giugno 2012

Invio delle comunicazioni alle parti processuali, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (G.U. n. 153 del 3 luglio 2012)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2012, recante "Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della Posta Elettronica Certificata (PEC), per le comunicazioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546", emanato in attuazione dell'articolo 39, comma 8, lettera a), punto 2), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Accertate le funzionalità del sistema, che consente l'invio delle comunicazioni attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), in uso dal 15 maggio 2012 presso gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle regioni Friuli-Venezia Giulia ed Umbria, individuate dal predetto decreto del 26 aprile 2012;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2012, concernenti l'invio delle comunicazioni alle parti processuali mediante la Posta Elettronica Certificata, di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano anche agli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie regionali e provinciali operanti nelle seguenti regioni: Lombardia, Sardegna, Sicilia e Veneto.

Art. 2

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 2012. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il direttore generale: Lapecorella